



*C&P Account Management
Studio Commerciale Tributario*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it*

Ai gentili clienti e Loro Sedi

In chiaro le modalità di utilizzo del Credito d'imposta per il settore tessile e della moda ex DL 34/2020: Novità del DL 21/2022 convertito (c.d. DL "Ucraina")

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che tramite la modifica dell'art. 48-bis co. 3 del DL 34/2020, l'art. 10-sexies del DL 21/2022 convertito **stabilisce che il credito d'imposta per il settore tessile**, della moda e degli accessori **è utilizzabile in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione** (e non più soltanto nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione). Pertanto, il **credito maturato con riferimento al 2020 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d'imposta 2021**, mentre **il credito maturato con riferimento al 2021 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d'imposta 2022**, nel rispetto dei limiti previsti dalle regole generali in materia di compensazione. Anche in seguito alla novità normativa, rimangono comunque applicabili i limiti previsti dalle regole generali in materia di compensazione. In particolare, nel caso di specie operano: i) **sia il limite annuo di 250.000,00 euro**, stabilito dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) cumulativamente con riferimento ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; ii) **sia il limite annuo di 700.000,00 euro** (di cui all'art. 9 co. 2 del DL 35/2013), **elevato a 2 milioni di euro per il 2021** (art. 22 del DL 73/2021) e poi messo "a regime" dall'anno 2022 sempre nella misura di 2 milioni di euro (art. 1 co. 72 della L. 234/2021), **riguardante tutti i crediti d'imposta e contributivi** (non solo quelli da quadro RU) compensabili nel modello F24. Con riferimento ai limiti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

comunitari, **l'incentivo in esame è soggetto al rispetto dei requisiti** di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

Premessa

L'art. 48-bis co. 3 del DL 34/2020 (come modificato dall'art. 10-sexies del DL 21/2022 convertito), stabilisce che **il credito d'imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori è utilizzabile in compensazione** nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione (e non più soltanto nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione).

Disciplina applicabile ante modifiche

In base alla precedente formulazione, il bonus doveva essere **adoperato nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.**

Osserva

Il **credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta in corso al 10.3.2020** (2020 per i soggetti "solari"), avrebbe dovuto, pertanto, essere utilizzato **entro la fine del periodo d'imposta successivo** (e, quindi, per i soggetti "solari", entro la fine del 2021).

Inoltre, la **compensazione sarebbe potuta avvenire soltanto a partire dal 27.11.2021** (giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia Entrate 334506/2021, che ha definito la percentuale effettivamente fruibile dell'incentivo **con riferimento al 2020**: si veda il provv. Agenzia delle Entrate 262282/2021, § 5.1).

Osserva

Di fatto, però, **per tutti i soggetti la compensazione è risultata possibile soltanto dopo l'istituzione del codice tributo 6953** a opera della ris. Agenzia delle Entrate 30.11.2021 n. 65.

Per **i soggetti "solari", il credito d'imposta risultava, pertanto, di fatto compensabile nel solo mese di dicembre 2021.**

Disciplina applicabile post modifiche

La modifica in oggetto risolve la suddetta questione, atteso che:

→ **il credito maturato con riferimento al 2020 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d'imposta 2021;**

→ **il credito maturato con riferimento al 2021 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d'imposta 2022.**

Pare quindi limitativa l'affermazione contenuta nella relazione tecnica al maxiemendamento governativo (che ha introdotto la novità in commento), secondo la quale **la modifica inserita in sede di conversione** del DL 21/2022 avrebbe la finalità di "**estendere il periodo di utilizzo del credito d'imposta** fino al 31 dicembre 2022", per **permettere a tutti i beneficiari "di fruire pienamente della misura di sostegno de qua"**.

Osserva

A ben vedere, stando al tenore letterale della modifica normativa, **l'incentivo è utilizzabile in tutti i "periodi d'imposta successivi a quello di maturazione", quindi altresì oltre il 31.12.2022.**

Peraltro, anche prima della modifica normativa in commento, **si riteneva che eventuali compensazioni "tardive" non avrebbero potuto comunque dar luogo all'applicazione di sanzioni e interessi da parte dell'Amministrazione finanziaria**, in applicazione del principio della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente. Infatti, l'art. 10 co. 2 della L. 212/2000 stabilisce che "**non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente (...)** qualora **il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa**".

Osserva

Pertanto, se, ad esempio, **un soggetto "solare" non fosse riuscito a compensare tutto il credito spettante con riferimento al 2020 entro il 31.12.2021**, eventuali **compensazioni operate** oltre tale **scadenza sarebbero state legittime e non avrebbero potuto essere disconosciute dell'Amministrazione finanziaria atteso l'esiguo periodo utile di cui si è detto** (si veda Fornero L. "Bonus tessile, moda e accessori al rompicapo compensazione", Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 11.12.2021).

Applicabilità dei limiti generali in materia di compensazione

Anche in seguito alla novità normativa, rimangono comunque applicabili i limiti previsti dalle regole generali in materia di compensazione.

In particolare, nel caso di specie operano:

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

- **sia il limite annuo di 250.000,00 euro**, stabilito dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) cumulativamente con riferimento ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- **sia il limite annuo di 700.000,00 euro** (di cui all'art. 9 co. 2 del DL 35/2013), **elevato a 2 milioni di euro per il 2021** (art. 22 del DL 73/2021) e poi messo "a regime" dall'anno 2022 sempre nella misura di 2 milioni di euro (art. 1 co. 72 della L. 234/2021), **riguardante tutti i crediti d'imposta e contributivi** (non solo quelli da quadro RU) compensabili nel modello F24.

Osserva

Si tenga peraltro presente che, secondo quanto chiarito dalla ris. Min. Economia e Finanze 3.4.2008 n. 9/DF, **il limite di 250.000,00 euro si cumula con quello relativo alla compensazione nel modello F24** (l'ammontare massimo delle compensazioni può quindi arrivare a 2.250.000,00 euro dal 2021 in avanti).

Applicabilità dei limiti comunitari

Con riferimento ai limiti comunitari, **l'incentivo in esame è soggetto al rispetto dei requisiti** di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

Osserva

Per la Sezione in esame, **gli aiuti possono esser fruiti nei seguenti limiti** (cfr. Alberti P. "Decreto sull'autodichiarazione aiuti di Stato pronto per la Gazzetta", Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 14.1.2022):

- **per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021**, *in misura pari a 800.000,00 euro per impresa unica, ovvero a 120.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;*
- **per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021**, *invece, in misura pari a 1.800.000,00 euro, ovvero, rispettivamente, a 270.000,00 euro e a 225.000,00 euro.*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it